LUCCA CREA S.r.l.

Modello ex D.lgs. n. 231/01
PARTE SPECIALE "ANTIRICICLAGGIO"

Reati in materia ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e assolvimento degli obblighi di cui al D.lgs. n. 90/17 a carico delle società partecipate dalla P.A.

1. Quadro normativo

L'art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231/01 (introdotto dall'art. 63, D.Lgs. 231/ 2007) dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 *bis* (riciclaggio), 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648 *ter*.1 (autoriciclaggio) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
Nei casi di condanna per uno dei suddetti delitti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Gli obblighi in materia di "Antiriciclaggio" di cui al D.lgs. n. 90/17 e il oro assolvimento da parte delle società partecipate dalla P.A

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2017 (D.lgs. n. 90/17), oltre a introdurre a carico di soggetti determinati tra cui le P.A. e le società da esse partecipate una serie di obblighi di segnalazione di operazioni sospette all'Uif, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).
La previsione di obblighi di segnalazione connessi ad operazioni da cui possono discendere violazioni di disposizione contenute nella legislazione in materia di antiriciclaggio e conseguentemente configurarsi reati ricompresi in quelli di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. n. 231/01 impone alle società a partecipazione pubblica di elaborare una serie di misure organizzative *ad hoc* astrattamente idonee a ridurre i relativi rischi.
L'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 dispone infatti che le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e di cui all'art. 1, comma 2, lett. hh) del decreto legislativo 90/2017 nonchè i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica nonché le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ex art. 2359 del codice civile comunichino all'Unita' d'Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni e le società da esse partecipate, gli ambiti rispetto ai quali, ai sensi del prefato art. 10, si applicano le disposizioni del decreto in narrativa riguardano:

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;

- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Assodato il fatto che, al pari delle pubbliche amministrazioni, in capo alle relative società partecipate ricadono i medesimi oneri rispetto alle procedure di cui ai succitati punti, risulta opportuno evidenziare, sin d'ora, che ai fini dell'inquadramento di situazioni di potenziale interesse per la UIF, assume rilevanza, e specifico motivo di sospetto, il coinvolgimento dei soggetti rientranti nella categoria delle "persone politicamente esposte" (Art. 1, punto 2, lett. dd, sub 1) e/o di loro familiari (Art. 1, punto 2, lett. dd, sub 2).
L'attività di analisi ed accertamento oggetto del decreto in narrativa, seppur non direttamente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/01, anche in quanto discendente da un preciso obbligo di legge, è da ritenersi essenziale anche ai fini dell'efficace attuazione del Modello Organizzativo.
Tale attività a sua volta non può e non deve essere frutto d'improvvisazione, tant'è che lo stesso decreto, all'art. 10, punto 3, prevede che, sulla base di linee guida dettate dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), specifiche per le pubbliche amministrazioni (e società partecipate – ndr), queste ultime adottino "*procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio*" individuando le misure necessarie a mitigarlo.
Sempre il medesimo articolo 10, al punto 5, prevede che le pubbliche amministrazioni (e società partecipate – ndr), nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adottino misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF
Poiché le comunicazioni alla UIF da parte delle pubbliche amministrazioni (e società partecipate – ndr), previste al punto 4 dell'art. 10 del decreto in questione, non sono una facoltà ma atto dovuto, ciò comporta che, in analogia a quanto previsto per i soggetti obbligati (istituti di credito, commercialisti, avvocati, ecc...), la relativa attività ricade a pieno titolo in quanto sancito al punto 4, dell'art. 35 del decreto, sollevando le parti interessate alla segnalazione da ogni responsabilità in tema di violazione della privacy e/o da altre restrizioni legislative, regolamentari o amministrative.
Per gli stessi motivi, in favore degli autori delle comunicazioni alla UIF, trovano applicazione le norme poste a tutela della loro riservatezza personale e di cui all'art. 38 del decreto[1].

[1] ART.38 (Tutela del segnalante) – 1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. 2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante. 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie ad assicurare la riservatezza dei segnalanti. 6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché

A carico dei medesimi segnalanti, e di chiunque sia a conoscenza dei contenuti delle comunicazioni fatte alla UIF, si applica il divieto di riferire a terzi ogni notizia al riguardo, così come disposto dall'art. 39 del decreto stesso[2].

Seppure non espressamente previsto, ma in ragione delle analogie di cui sopra, da parte delle pubbliche amministrazioni (e società partecipate – ndr) deve essere garantita adeguata conservazione dei dati e delle informazioni utilizzate ai fini delle comunicazioni alla UIF, ex art. 32 del decreto[3].
I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione; onere dalla cui inosservanza può derivare l'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista e punita dall'art. 55, punto 2, del decreto[4], mentre in caso di inosservanza degli obblighi informativi è applicabile la sanzione amministrativa di cui al punto 1 dell'art. 60[5].
La previsione di obblighi di segnalazione connessi ad operazioni da cui possono discendere violazioni di disposizione contenute nella legislazione in materia di antiriciclaggio e conseguentemente configurarsi reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01 ha indotto la società ad elaborare una serie di misure organizzative *ad hoc* astrattamente idonee a ridurre il rischio di

---

gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

[2] ART.39 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) - 1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

[3] Art. 32 (Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni) - 1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. 2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare: a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a); b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione; d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

[4] Art. 55 comma 2: chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

[5] Punto 1 dell'art. 60: Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

commissione dei reati di cui all'art. 25 *octies,* integrandole in un corpo unitario all'interno della presente parte speciale.

1.1 Le fattispecie rilevanti

L'art. 25 *octies* è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche "Terza Direttiva"), concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione Europea, che ne reca misure di esecuzione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto, l'Ente sarà punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio ovvero impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.
La **Legge n. 186/2014** ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio**.

Il nuovo reato è disciplinato dall'**art 648 *ter*.1 c.p.** e prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

In caso di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nei confronti dell'ente si applicano la **sanzione pecuniaria** da 200 a 800 quote (la sanzione va da 40 a 800 quote quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni) e le **sanzioni interdittive** di cui all'art. 9, comma 2, per una durata fino a 2 anni (ricordiamo che le sanzioni interdittive sono: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Di seguito si descrivono le singole fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 Euro a 10.329 Euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art 628, terzo comma, estorsione aggravata ai sensi dell'art 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Scopo dell'incriminazione è, secondo dottrina dominante, è quello di impedire che, verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o sono concorsi a commetterlo, si interessino delle cose provenienti dal delitto medesimo per trarne vantaggio.

Elemento materiale: presupposto del reato di ricettazione è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato. Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del reato di ricettazione è costituito dal *dolo specifico*, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale (acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti dal delitto ovvero intromettersi nelle suddette condotte), accompagnata dalla consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricevuta e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

*

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2017 (D.lgs. n. 90/17), come detto in premessa, riscrive integralmente, fra gli altri, il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). Trattasi di un intervento legislativo con cui sono state ridefinite gli obblighi in materia nonché le conseguenze delle loro violazioni sul piano amministrativo che impattano anche sulla configurazione di reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/01.
Riciclaggio: il decreto definisce la nozione di "riciclaggio", nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni:

- **la conversione o il trasferimento di beni**, effettuati essendo **a conoscenza della provenienza da un'attività criminosa** o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'**acquisto**, la **detenzione** o l'**utilizzazione di beni** essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti e l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Finanziamento del terrorismo: l'espressione indica qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da quelle da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

L'art 648 *bis* c.p. prevede, quindi, una *fattispecie plurioffensiva* in quanto è posta a tutela del patrimonio ma anche dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico.

Elemento materiale: la condotta può atteggiarsi in due modi:

a) nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (es: chi esporta all'estero il denaro e lo cambia con moneta diversa);
b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità (es: attività di c.d. "ripulitura di beni").

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico del delitto di riciclaggio è integrato dal *dolo generico* che ricomprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza (in tal senso, *Cass. 15.02.2007, sent. n. 6350*).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il legislatore ha voluto punire quelle "attività mediate" che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da alcuni gravi delitti ma che comunque contribuiscono alla ripulitura degli illeciti capitali, colpendo così una serie di attività di investimento apparentemente legali (es:

appalti, concessioni, attività di gioco, etc.) ma che in realtà costituiscono paraventi per nascondere repentini e illeciti arricchimenti.

Elemento materiale: si tratta di un reato a condotta indefinita potendo l'impiego delle risorse di illecita provenienza in attività economiche e finanziarie essere realizzato in qualsiasi modo. Il termine "impiego", secondo autorevole dottrina (*Fiandaca*), va inteso in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento (per tale intendendosi l'"utilizzazione a fini di profitto, con carattere di continuità").

Elemento soggettivo: il dolo richiesto è *generico*, è cioè sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o le altre utilità sia consapevole che questi provengono da un delitto.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

« *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648…».

Tale reato è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla **legge n. 186/2014** ed è entrato a far parte del catalogo dei reati-presupposto previsti dal D.lgs 231/01.
Il nuovo reato di autoriciclaggio prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

« *Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648…».

Tale reato è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla **Legge n. 186/2014** ed è entrato a far parte del catalogo dei reati-presupposto previsti dal D.lgs n. 231/01.

Il nuovo reato di autoriciclaggio prevede che le pene siano diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto, prevedendo la non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati "*alla mera utilizzazione o al godimento personale*".

In caso di commissione di tale fattispecie delittuosa, quindi, oltre agli autori materiali del reato, potranno essere chiamate a rispondere anche le società, laddove il reato sia stato commesso a loro vantaggio o nel loro interesse (esclusivo o concorrente).

Elemento materiale: Il reato è integrato dalla condotta di colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto commesso.
La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

Il rischio di incorrere nella consumazione del nuovo reato di autoriciclaggio è significativo, ad esempio, nel caso in cui l'Ente commetta reati tributari – come la **dichiarazione fraudolenta** di cui agli artt. 2 e 3 del D.lgs n. 74/2000 o la **dichiarazione infedele** di cui all'art 4 del D.lgs n. 74/2000 –

qualora i proventi derivati da tale evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato dalla dichiarazione infedele) siano impiegati in attività economiche, finanziarie o speculative.

2 DESTINATARI DELLA "PARTE SPECIALE"

La presente **Parte Speciale** si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della Società (cosiddetti "soggetti apicali"), nonché dai dipendenti coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").
Sono altresì destinatari i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree/attività sensibili, per conto o nell'interesse della Società;
- fornitori e partner commerciali che operano in modo rilevante nell'ambito delle aree/attività sensibili, per conto o nell'interesse della Società.

3) IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

La Società ha individuato le attività sensibili, di seguito elencate, nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto, tenendo conto di quelle indicate dall'art. 10 del D.lgs. n. 90/17:

- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- gestione delle risorse finanziarie, elaborazione del bilancio;
- gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, erogazioni liberali e donazioni nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità.

4) PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

Ciò premesso risulta opportuno evidenziare che, a differenza di quanto consentito dal previgente Decreto legislativo 231/2007, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 il campo di azione delle pubbliche amministrazioni e delle loro società controllate è stato fortemente compresso e circoscritto alle specifiche aree di competenza precedentemente richiamate, in tal modo impedendo, di fatto, l'attuazione di qualsiasi altra verifica di iniziativa, seppure in presenza di situazioni meritevoli di segnalazione alla UIF.
Per quanto attiene alla lettera b), del comma 1, dell'art. 10, poiché la disciplina degli appalti è caratterizzata da rigidi protocolli, pare del tutto improbabile che presso un Comune possa verificarsi una aggiudicazione nella consapevolezza che l'appaltatore sia un riciclatore, mentre in presenza di situazioni finalizzate a condizionare il regolare andamento della procedura di gara verrebbe senz'altro percorsa la strada della comunicazione all'Autorità giudiziaria.
Ciò nonostante esistono situazioni che esulano dagli aspetti formali normalmente tenuti in considerazione in sede di gara d'appalto e che posso essere motivo di "sospetto";

Il **D.lgs. n. 231/07** per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio, ha previsto che le **Pubbliche Amministrazioni** e le società da esse controllate debbano comunicare all'**Uif** dati ed informazioni riguardanti *le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale*. In questo contesto, **l'Uif** ha individuato i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità ed i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle *operazioni sospette*.
Nello specifico, il **documento** elaborato dal Uif è formato da diverse disposizioni (**articoli da 1 a 12)** e da un allegato contenente gli **indicatori di anomalia** elaborati al fine di agevolare l'individuazione delle *operazioni sospette* da parte degli **uffici della Pubblica amministrazione**.
La società ha definito le modalità con cui approcciarsi alla tematica integrando nei termini di quanto di seguito descritto quanto declinato nel "Modello 231" con le indicazioni formulate dall'Uif al fine di assicurare la conformità alla normativa di riferimento rivolta espressamente alle P.A. e alle società da essa partecipate.
In linea generale, è fatto divieto di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per occultare o dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa.

ATTIVITÀ A RISCHIO	POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA	OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE
Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;	Comportamento e identità della controparte (ad es. comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); Dislocazione territoriale della controparte (ad es. partecipazione a procedura di affidamento e offerte anomale da parte di soggetti provenienti da aree geografiche che per la loro distanza presuppongono un carico di costi non in linea con l'offerta presentata); Caratteristiche, modalità (di richiesta o esecuzione) e finalità dell'operazione (ad es. uso di prestanome facilmente individuabili, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità dell'operazione).	- **Come previsto** dagli **articoli 11 e 12 delle istruzioni Uif** la società individua con un provvedimento formalizzato un delegato (Gestore) a valutare e trasmettere le comunicazioni all'**Uif**. - In conformità all'articolo 10 delle istruzioni Uif, la società, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, adotta misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla stessa UIF - applicazione del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/16), di criteri trasparenti di scelta dei professionisti le cui prestazioni non ricadono nel predetto Codice basati sulle competenze/esperienze e utilizzo delle *Check list* per la verifica dei segnali di anomalia per l'individuazione di operazioni "a rischio" o "sospette" - nei contratti che regolano rapporti commerciali sono apposte clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del

		Modello e del Codice Etico, che vengono comunicati ai partner secondo quanto previsto nella Parte Generale del modello organizzativo (qui non riportata), e che indichino chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di tali adempimenti (penali, risoluzione contrattuale quale conseguenza delle violazioni, da parte dei suddetti soggetti, delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni. - nell'ambito dei rapporti commerciali, i dipendenti della società non possono ricevere né per conto della società né per se stessi o per soggetti terzi, somme di denaro in contanti oltre le soglie e con le modalità previste dalla Legge e comunque nel pieno rispetto di quanto previsto nelle procedure di cassa e più in generale nel rispetto del principio di tracciabilità di ogni operazione commerciale o transazione finanziaria e sempre della normativa fiscale. - È fatto generale obbligo in materia di trasferimento di denaro contante, assegni, vaglia postali e cambiari, libretti di deposito di rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di trasferimenti.
Gestione del processo di sponsorizzazione, concessione di erogazioni liberali e donazioni ecc.		- Adozione di un regolamento ad hoc per la disciplina della materia, dei requisiti, delle condizioni e delle verifiche da porre in essere - Compatibilità delle spese di specie con gli stanziamenti del bilancio di previsione
Gestione delle risorse finanziarie		- Verifiche sulla tracciabilità previste Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. n. 50/16),

*

Di seguito vengono forniti i dettagli dei principali protocolli sopra elencati in formato tabellare.

4.2. Obblighi di comunicazione di operazioni sospette

La società è tenuta a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.
Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in calce al presente documento.
La comunicazione è inviata alla UIF anche quando la società dispone di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.
Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora la società possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.
Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nel paragrafo seguente.
La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.
La società assicura la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

4.3. Gli indicatori di anomalie

Detti indicatori, tratti dal documento elaborato dal Uif**,** attengono ad aspetti sia soggettivi (*connessi all'identità od al comportamento del soggetto cui si riferisce l'operazione)* che oggettivi. Alcuni sono di carattere generale, altri più specifici per i vari settori di attività (*appalti e contratti pubblici, immobili e commercio, finanziamenti pubblici..).*
Gli indicatori di anomalia previsti in calce al presente documento, elaborati dal Uif, sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.
L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto saranno nel tempo valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operazioni che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto e conseguentemente saranno contemplati tra gli stessi indicatori.
La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.
La società applica gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvale degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con la società e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.
Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.
Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella **sezione B della *check lis*t** riportata in calce al presente documento, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

4.4. Contenuti e modalità di invio della comunicazione all'Uif

La società applica gli **articoli da 3 a 10 i quali** dettano le indicazioni relative ai contenuti e alle modalità di invio della comunicazione all'**Uif**.
Più precisamente, con riguardo alle modalità, le comunicazioni sono effettate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione on-line e per la trasmissione delle informazioni sono quelle indicate nel sito internet della UIF.
Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede
all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente i cui contenuti sono indicati all'art. 9 delle Linee guida Uif.

4.5. Il soggetto delegato ai rapporti con l'Uif (il "Gestore")

Come previsto dagli articoli 11 e 12 la società ha individuato con un provvedimento formalizzato un delegato (Gestore) a valutare e trasmettere le comunicazioni all'**Uif** .

5. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente Parte Speciale, in aggiunta ai protocolli specifici, vengono riportate le regole di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutti i destinatari in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art 25 *octies* del Decreto.
Tali principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della società, mentre si applicano, in forza di specifiche clausole contrattuali, ai consulenti ed ai partner.
Ai sensi dell'articolo 22 del Decreto 231/2007, come modificato dal Decreto Legislativo n. 90 del 25.05.2017 la società è obbligata a fornire (alle banche, agli intermediari finanziari e a tutti gli altri soggetti obbligati) tutte le informazioni relative al titolare effettivo, oltre a mettere a disposizione tutti gli elementi e le informazioni in proprio possesso al fine di consentire ai soggetti obbligati di adempiere all'adeguata verifica della clientela. Vige altresì l'obbligo di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva, per un periodo non inferiore ai cinque anni.
E' fatto inoltre obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento sopra esposte, devono essere osservate le seguenti cautele:

a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto della società, deve essere formalmente conferito specifico potere:
   - con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali;
   - nel relativo contratto di consulenza o di *partnership* per gli altri soggetti.
b) Viene garantita una separazione di funzioni atta a mantenere distinte le figure (Direttore Generale o Organo amministrativo) preposte all'approvazione degli atti di spesa rispetto ai RUP, titolati a presidiare il processo di acquisto fino al pagamento e all'esecuzione contrattuale. Le procedure di comparazione e di scelta del contraente stabilite dal Codice dei Contratti pubblici, a seconda della soglia di importo, a loro volta consentono una indipendenza di chi determina l'acquisto rispetto al contraente stesso.
c) Tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi od occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
   - *controparte;*
   - *ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;*
   - *scopo, natura e struttura dell'operazione;*
   - *valore dell'operazione.*

d) l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari viene verificata anche sulla base di alcuni indici rilevanti (ad esempio, dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato), nei termini previsti dal D.lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
e) tramite gli organi di revisione e di vigilanza viene svolta periodicamente una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
f) vengono periodicamente svolte, da parte dell'organo di revisione, verifiche e riconciliazioni sulle banche e sulle giacenze di cassa (riguardanti anche il rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.);
g) tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti commerciali e/o finanziari *intercompany* (con i soci), soprattutto nell'ambito dell'attuazione dei contratti di servizi per la gestione dei servizi erogati dalla società, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
h) non devono essere aperti libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera;
i) è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
j) i pagamenti in contanti devono essere disciplinati da apposito regolamento per le spese economali, comunque limitati, eventualmente, alle minute spese e per un importo unitario massimo stabilito dalla legge e devono essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;
k) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
l) sono implementate apposite procedure informatiche atte ad assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e delle operazioni ad essi sottostanti.

Inoltre, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese, il sistema di controllo interno della Società si deve basare sui seguenti fattori:

- Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture o partnership* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*).
- Adozione da parte dei partner di apposite procedure e di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Regole di comportamento per la prevenzione del reato di autoriciclaggio

Tra i reati che potenzialmente possono procurare alla Società proventi illeciti configurabili nell'ambito dell'autoriciclaggio, preme richiamare quelli tributari che seguono:

- Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);

- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs n. 74/2000);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D.lgs n. 74/2000);
- Omesso versamento di IVA (art. 10-ter, D.lgs n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs n. 74/2000).

Con riferimento specifico all'autoriciclaggio, un'attività astrattamente a rischio è quella della formazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie e fiscali in cui sono coinvolti direttamente il l'Organo Amministrativo, la Direzione e il Responsabile Amministrativo.

Al fine di prevenire il fenomeno della **sovrafatturazione**, **sottofatturazione** o della **mancata fatturazione** o peggio della **emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti,** fenomeni che possono costituire il rischio di violazioni fiscali penalmente rilevanti, vengono attentamente **monitorate le operazioni di vendita di beni e servizi**, curando, ad esempio, che ad ogni erogazione del servizio corrisponda una previsione contrattuale e/o una richiesta formalizzata da parte del soggetto pubblico o privato richiedente, debitamente tracciata nei sistema di protocollo e archiviazione, e che la fattura evidenzi esattamente le quantità uscite o i servizi resi consentendone la riconciliazione con quelli richiesti.
Viene inoltre garantita una separazione di funzioni atta a mantenere distinte le figure (Consiglio di Amministrazione) preposte all'approvazione degli atti di programmazione (Piani e Programmi) e di bilancio rispetto a coloro che appongono la firma sui dichiarativi fiscali (Presidente). A maggior garanzia della suddetta separazione, tra i controlli in uso, la Società ha affidato ad un Revisore il controllo contabile e questo sottoscrive insieme al Presidente i dichiarativi fiscali.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Doveri

Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha eliminato l'obbligo di comunicazione antiriciclaggio posto a carico dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza i suoi componenti non sono più assoggettabili alle sanzioni penali della reclusione fino ad un anno e della multa da 100 a 1.000 euro previste dalla precedente normativa.

Il nuovo art. 46 del D.lgs. n. 231/2007, modificato, infatti, pone a carico del Collegio Sindacale, dei Revisori, del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il controllo sulla gestione l'obbligo di comunicazione, eliminando di fatto ogni riferimento all'Organismo di Vigilanza che, nel testo previgente, era inserito nell'art. 52 del Decreto tra i destinatari dell'obbligo di comunicazione.

6.2. Attività

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sui flussi informativi e eventualmente a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231 e del Regolamento di funzionamento del medesimo Organismo.
A tal fine, all'Organismo stesso viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.
In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle altre funzioni competenti:

a) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
b) verificare l'implementazione e efficace applicazione delle prescrizioni previste nella presenta parte speciale inerenti i processi sensibili;
c) verificare periodicamente la validità e adeguatezza nel tempo delle suddette prescrizioni;
d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti nella società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa i) la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero ii) la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denunzia e segnalazioni all'OdV. Nell'ambito di appositi flussi periodici i Destinatari dovranno altresì attestare l'efficace applicazione delle prescrizioni e delle regole di comportamento previste nel presente documento segnalando eventuali criticità.

*

ALLEGATO

Check list antiriciclaggio

A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio[6], ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
In caso di risposta affermativa verificare la presenza dei seguenti indicatori spuntando le caselle.

- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
In caso di risposta affermativa verificare la presenza dei seguenti indicatori spuntando le caselle.

- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte[7] o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
In caso di risposta affermativa verificare la presenza dei seguenti indicatori spuntando le caselle.

---

[6] Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

[7] Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

In caso di risposta affermativa verificare la presenza dei seguenti indicatori spuntando le caselle.

- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- ☐ Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

- ☐ Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. Indicatori specifici per settore di attività Settore appalti e contratti pubblici

Verificare la presenza dei sotto elencati indicatori spuntando le caselle.

- ☐ Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- ☐ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
- ☐ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

- ☐ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- ☐ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.
- ☐ Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
- ☐ Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- ☐ Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

- ☐ Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- ☐ Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- ☐ Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- ☐ Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- ☐ Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- ☐ Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- ☐ Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- ☐ Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
- ☐ Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- ☐ Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
- ☐ Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.